

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI AUTOMOBILE

Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ai sensi di legge, fra:

- **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**, da qui in avanti chiamato **COMODANTE**, con sede in Reggio Emilia Corso Garibaldi 59, codice fiscale 00209290352 rappresentata in questa sede dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità Sostenibile, patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei nato a Reggio Emilia il 04/07/1962, C.F. BSSVLR62L04H223T, nominato con Decreto del Presidente della Provincia n.101 del 05/12/204, domiciliato, per la carica in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, presso la sede legale della Provincia di Reggio Emilia;

E

- **PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO**, da qui in avanti chiamato **COMODATARIO**, con sede in Sassalbo, via Comunale, 23, 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) codice fiscale 02018520359, rappresentata in questa sede dal Direttore Dott. Vignali Giuseppe, nato a Parma (PR) il 18/04/1961, C.F. VGNGPP61D18G337G, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC/114 del 11 giugno 2015, domiciliato per la carica in Sassalbo (MS), via Comunale 23, presso la sede legale del Parco nazionale dell'Appennino toscano emiliano;

PREMESSO CHE

- la **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA** possiede alcuni veicoli già utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale della Polizia Provinciale che, a causa della riduzione del personale, attualmente non sono più necessari e pertanto risultano non più operativi;
- il **PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO** necessita di un'autovettura per lo svolgimento di attività istituzionali legate all'effettuazione di attività di controllo e manutenzione del territorio del Parco;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. A far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, il comodante concede in comodato gratuito per dieci anni alla parte comodataria, che accetta, l'autovettura per trasporto di persone Land Rover Defender targata ZA381PJ, di cui si allegano al presente contratto copia del libretto di circolazione e del C.D.P., affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e ne garantisca la custodia e l'ordinaria nonché la straordinaria manutenzione. Si dà atto che lo stato di conservazione di detto bene è proporzionata in rapporto all'età ed al chilometraggio del veicolo.
2. Il comodante dichiara che le tasse di proprietà sono state regolarmente pagate e che sul veicolo oggetto del presente contratto non gravano ipoteche o non sono stati iscritti diritti di terzi.
3. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia: egli può servirsi di detto bene unicamente per le proprie attività istituzionali.
4. Tutte le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura sono completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna a mantenerla nello stesso stato di conservazione in cui l'ha ricevuta. La parte comodataria si impegna, altresì, a rimborsare alla parte comodante le spese annuali da quest'ultima sostenute per la tassa di proprietà e

per il contratto di assicurazione R.C.A. in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura; al fine della determinazione dell'importo delle suddette spese faranno fede i documenti quietanzati che la parte comodante rilascerà a quella comodataria a dimostrazione della certezza, dell'effettività e dell'inerenza della spesa.

5. Comodante e comodatario potranno richiedere all'altra parte la conclusione anticipata del comodato prima del termine di scadenza previsto dal presente atto, mediante raccomandata A.R.. L'automezzo concesso in comodato dovrà essere restituito presso il domicilio del comodatario entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta richiesta. Al momento della restituzione l'autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e che sia a lui imputabile per colpa o dolo.
6. Il comodatario si impegna ed obbliga a mantenere indenne il comodante da qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone, animali e cose che potessero derivargli, durante il periodo di vigenza del comodato, da fatto doloso o colposo conseguente all'utilizzo dell'automezzo di cui al presente contratto. Parimenti si impegna ed obbliga a mantenere indenne il comodante da qualsiasi sanzione relativa a violazioni del codice della strada.
7. Competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di REGGIO EMILIA.
8. Le spese inerenti al presente contratto saranno carico al comodatario.
9. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Allegati:

- Copia del libretto di circolazione
- Copia del C.D.P.

Reggio Emilia, _____

Firma COMODANTE

Firma COMODATARIO
